

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI
PRESSO LO STUDENTATO DELLE LASTE
IN ATTUAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE N. 546 DI DATA 17/4/2025**

TRA

Opera Universitaria, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991 n. 9, con sede a Trento, via della Malpensada 82/A. c. fisc. 80003390228, rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a *** il ***, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore, di seguito e per brevità denominata “Opera”

E

Provincia Veneta dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede legale in 37122 Verona, Vicolo Carmelitani Scalzi n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito e per brevità denominata “Provincia Veneta”,

di seguito e per brevità tutti denominati le “Parti”

Premesso che:

- la Provincia Veneta ha la disponibilità e la gestione dell'immobile sito in Trento, Piazza Madonna delle Laste 1;
- l'immobile rientra tra gli interventi finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13;
- la citata Legge e i successivi “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di residenze universitarie ai sensi della legge” di cui alla deliberazione n. 546 di data 17 aprile 2025 della Giunta provinciale hanno disposto che:

“A. fino al dodicesimo anno dalla data di realizzazione dei posti alloggio

a) almeno il 30% (trenta per cento) dei posti letto deve essere destinato a studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatoria da Opera universitaria, con la quale dovrà essere sottoscritta apposita convenzione.

Nel caso in cui la convenzione non sia perfezionata per ragioni non imputabili al Soggetto attuatore, lo stesso dovrà assegnare direttamente il 30% dei posti letto previo espletamento di idonea procedura basata su requisiti di merito e di reddito prendendo a riferimento i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio determinati annualmente con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'Università e ricerca ai sensi del

D.M. 1320/2021. La metodologia per la definizione della graduatoria, i criteri di merito e le tariffe a carico degli studenti per la fruizione dell'alloggio sono le stesse applicate da Opera universitaria per gli studenti beneficiari di borsa del diritto allo studio”;

- Opera, ente competente per l'attuazione Diritto allo Studio Universitario, è soggetto dotato di autonomia gestionale e patrimoniale;
- il servizio abitativo garantito da Opera è rivolto prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ed è gestito tramite concorso con modalità, criteri e requisiti definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 nonché dalla Legge Provinciale 24 maggio 1991 n. 9;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia Veneta, a partire dal 15 settembre 2026 (data di decorrenza del contratto) e sino al 14 settembre del dodicesimo anno accademico successivo alla decorrenza del contratto, si impegna a riservare a Opera n. 15 posti letto, di cui 5 in camera singola e 10 in camera doppia, corrispondenti al 30% dell'attuale dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria (49 posti letto), agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dall'organismo per il diritto allo studio competente per territorio firmatario della presente convenzione, presso la struttura residenziale universitaria ubicata in Trento, Piazza Madonna delle Lastre 1, secondo le modalità ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Il servizio oggetto della presente convenzione è erogato dal 15 settembre al successivo 14 settembre di ciascun anno della durata della convenzione medesima.

L'assegnazione, come sopra stabilita, è fatta ed accettata sul presupposto, noto alle Parti, relativo al permanere dell'erogazione dei Fondi di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 546 di data 17/4/2025 individuata in premessa.

Gli assegnatari dovranno sottoscrivere il regolamento delle residenze universitarie di Opera, che fornirà agli assegnatari un'adeguata informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la residenza assegnata; gli assegnatari dovranno altresì sottoscrivere il Regolamento della residenza predisposto dalla Provincia Veneta.

Art. 2 - Durata del contratto

La presente convenzione è stipulata per la durata di anni dodici con decorrenza dal 15 settembre 2026 e scadenza al 14 settembre 2038, giorno in cui cesserà senza bisogno di disdetta o recesso alcuno delle parti.

È esplicitamente escluso il rinnovo tacito.

Art. 3 - Destinazione dell'immobile

L'immobile oggetto della presente convenzione sarà destinato ad uso prevalente di residenza universitaria da parte degli studenti universitari assegnatari della Provincia Veneta e di Opera, essendo pertanto escluso, per l'assegnatario, ogni uso diverso da quello pattuito nella presente convenzione.

Opera s'impegna a comunicare via pec alla Provincia Veneta i nominativi degli studenti assegnatari del posto alloggio con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista di accesso presso la struttura, nonché, con lo stesso preavviso, il rilascio di uno o più posti alloggio.

Per accedere alla residenza l'assegnatario dei posti riservati a Opera dovrà fornire alla direzione della struttura un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di chi non fornisca il documento di identità.

Opera prende atto che, qualora gli assegnatari dei posti ad essa riservati siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo se la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

Ai fini di consentire alla Provincia Veneta di operare tempestivamente le comunicazioni di legge agli Uffici preposti in relazione alla permanenza nello studentato di studenti stranieri, Opera si impegna ad inviare alla stessa i dati identificativi necessari di questi ultimi in tempo utile, pena l'impossibilità di autorizzarne l'ingresso.

Alla luce del particolare contesto religioso in cui si inserisce la struttura, Opera accetta che le camere doppie siano assegnate solo a studenti del medesimo sesso.

È vietata la subconcessione anche parziale dei posti letto, a pena di revoca dell'assegnazione.

La Provincia Veneta garantisce che alla data di consegna dei posti letto l'immobile sarà idoneo allo scopo ed alla destinazione predetta ed è conforme alle prescrizioni di legge previste in materia di edilizia, impiantistica e sicurezza essendo l'immobile dotato di certificazione di agibilità.

Art. 4 - Importi dovuti e pagamenti

Le parti convengono che l'importo annuo dovuto da Opera per posto letto oggetto della presente Convenzione, è il seguente:

- euro 2.760,00 (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera singola
- euro 2.280,00 (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera doppia,

L'importo è calcolato vuoto per pieno ed è corrispondente al contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso per l'assegnazione dei posti letto emanato da Opera, vigente per ciascuna annualità.

Gli importi sopra indicati sono aggiornati su base annuale in funzione, rispettivamente, dei valori indicati nel bando annuale di concorso per l'assegnazione del diritto allo studio adottato da Opera.

L'importo pattuito con la presente Convenzione è comprensivo degli importi per le utenze.

I pagamenti dovuti in forza della presente convenzione saranno eseguiti a mezzo bonifico sulle coordinate comunicate dalla Provincia Veneta, in via anticipata con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare richiesta di pagamento. In caso di ritardato pagamento decorreranno, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 5 - Risoluzione

La revoca del contributo erogato dalla Provincia Autonoma di Trento alla Provincia Veneta costituisce motivo di risoluzione ipso iure della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo in capo a Opera di provvedere alla riconsegna dei posti letto oggetto della presente convenzione alla scadenza dell'annualità accademica di riferimento in corso.

In caso di revoca parziale o diminuzione del contributo, fatti salvi gli impegni che la Provincia Veneta ha assunto con la sottoscrizione dell'Atto di incarico e di accettazione del finanziamento provinciale, le Parti si impegnano a collaborare in buona fede al fine di concordare eventuali nuovi termini e condizioni per la prosecuzione della presente convenzione, da sottoporre alla Provincia Autonoma di Trento per l'eventuale assenso.

In difetto di accordo, le Parti comunicheranno alla Provincia autonoma di Trento l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale. Decorso 30 giorni dalla suddetta comunicazione la Provincia Veneta, salvo opposizione da parte della Provincia autonoma di Trento, avrà facoltà di recedere dalla convenzione con effetto dalla scadenza dell'annualità di riferimento in corso ovvero di rideterminare proporzionalmente il numero dei posti letto riservati a Opera.

Art. 6 - Accesso

La Provincia Veneta dovrà consentire l'accesso alla residenza del personale di Opera previa richiesta motivata e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, fatte salve le situazioni di emergenza, per le sole finalità di verifica connesse all'esecuzione della presente convenzione, in orari concordati e con l'accompagnamento di un incaricato della Provincia Veneta, nel rispetto della vita della comunità religiosa ospitata nella struttura e della riservatezza degli assegnatari.

Art. 7 - Consegna

Opera si riserva di rilevare che l'immobile sia in buono stato e adatto all'uso convenuto nella convenzione.

La Provincia Veneta precisa che l'immobile è a nuovo, in quanto completamente ristrutturato ed arredato interamente con i fondi assegnati dalla Provincia autonoma di Trento.

Le parti sottoscriveranno un verbale di verifica preventiva dello stato per ogni posto letto assegnato. All'atto della riconsegna di ciascun posto letto le parti sottoscriveranno un analogo verbale di verifica dello stato; il raffronto tra i verbali di consegna e di riconsegna farà fede tra le parti ai fini dell'imputazione dei danni e degli ammanchi.

Resta inteso che Opera sarà responsabile per i danni e gli ammanchi di mobilio e suppellettili che siano in dotazione a ciascun posto letto assegnato.

Opera sarà, inoltre, responsabile nei confronti della Provincia Veneta per eventuali danni anche ad elettrodomestici, e, pro quota parte, a parti/servizi comuni, impianti e reti, causati dai propri assegnatari. In caso di danni provocati dagli assegnatari di Opera, la Provincia Veneta si impegna a comunicare tempestivamente ad Opera l'accaduto, con verbale di contestazione del fatto, indicazione dei responsabili, eventuali testimoni, ecc. Provincia Veneta provvederà quindi al ripristino comunicando e documentando ad Opera quest'ultima il costo della riparazione. Opera si impegna a rimborsare tale importo entro 30 giorni. Nel caso in cui venga segnalata da parte della Provincia Veneta la gravità dell'operato dell'assegnatario, Opera attiverà le procedure necessarie per la valutazione di revoca del posto o trasferimento di ufficio ad altra struttura.

La Provincia Veneta dichiara di mantenere, per l'intera durata della convenzione, idonea polizza assicurativa a copertura dell'immobile e della responsabilità civile connessa alla relativa conduzione; resta inteso che gli assegnatari di Opera rispondono dei danni da essi cagionati.

Nessuna delle Parti sarà responsabile per il mancato o ritardato adempimento dovuto a cause di forza maggiore o, comunque, a eventi non imputabili, ivi compresi calamità naturali, provvedimenti dell'autorità ed eventi che rendano l'immobile, in tutto o in parte, inagibile. Qualora l'immobile, o parte di esso, divenga inagibile per causa non imputabile alle Parti, gli obblighi relativi ai posti letto interessati restano sospesi per la durata dell'inagibilità, con corrispondente riduzione del corrispettivo dovuto da Opera.

Art. 8 - Servizi accessori ricompresi nella Convenzione

L'importo dovuto da Opera come indicato all'art. 4, è comprensivo di utenze e oneri accessori comuni, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con esplicita esclusione del minuto mantenimento degli alloggi (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione delle lampadine, cambio dei fusibili, serraggio di viti e bulloni, sostituzione di piccole guarnizioni, riparazioni minori a rubinetti e sanitari, regolazione di maniglie e serrature, etc...).

La Provincia Veneta è tenuta a garantire agli assegnatari il medesimo livello dei servizi accessori garantiti agli altri studenti ospitati nello studentato.

La Provincia Veneta metterà a disposizione la possibilità per gli assegnatari di usufruire a prezzo convenzionato, comunicato unitamente alla consegna del posto letto, di ulteriori servizi opzionali, quali il servizio di lavanderia, il collegamento internet/wi-fi a banda larga, il servizio di noleggio di biciclette elettriche, il servizio di assistenza e tutoraggio agli studenti, nonché le attività opzionali di ausilio allo studio e di socialità.

Art. 9 - Servizi accessori non ricompresi nella Convenzione

L'importo dovuto da Opera Universitaria come indicato all'art. 4 non è comprensivo degli oneri relativi alle pulizie di fine servizio delle singole unità immobiliari, che resteranno in capo a Opera Universitaria mediante rimborso alla Provincia Veneta dell'importo nella misura effettivamente sostenuta e documentata da quest'ultima fino alla concorrenza dell'importo sostenuto da Opera nelle proprie strutture per analogo servizio. Resta facoltà di Opera procedere alle pulizie di fine servizio a propria cura e spese, salvo il rispetto degli stessi standard di pulizia garantiti dalla Provincia Veneta o, se superiori, da Opera nelle proprie strutture per analogo servizio.

Art. 10 - Controlli

Nell'ambito delle facoltà di sopralluogo previste dalla presente convenzione Opera provvederà a comunicare via pec le eventuali carenze di manutenzione riscontrate.

La Provincia Veneta provvederà a comunicare via pec ad Opera eventuali comportamenti non idonei o incompatibili con la permanenza nella residenza da parte degli assegnatari.

Art. 11 – Assolvimento degli obblighi

Le parti si danno atto e specificatamente approvano che con la sottoscrizione della convenzione e con la disponibilità dei posti letto messi a disposizione di Opera, così come precisato all'articolo 1, sono soddisfatti e assolti gli impegni derivanti dalla riserva posti a favore di Opera in riferimento alle residenze universitarie beneficiarie dei contributi di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 546 di data 17/4/2025.

Art. 12 - Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Opera Universitaria.

Il Data Protection Officer (DPO), nominato da Opera è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@operauni.tn.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Provincia Veneta dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: provinciaveneta.oed@pec.it.

I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione della convenzione e per le rispettive comunicazioni conseguenti.

Opera, in qualità di Titolare di trattamento dei dati, designa formalmente la Provincia Veneta dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi quale Responsabile esterno del trattamento che allo scopo s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina.

Resta inteso che la Provincia Veneta opera quale Responsabile del trattamento limitatamente ai trattamenti svolti per conto di Opera nell'ambito della presente convenzione, mentre agisce in qualità di autonomo Titolare per i trattamenti riconducibili ad obblighi di legge gravanti direttamente su di essa, ivi compresi quelli in materia di pubblica sicurezza ex art. 109 T.U.L.P.S. e di gestione della struttura ricettiva.

I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.

Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal Decreto Legislativo 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.

Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it>

Art. 13 - Spese di registrazione

Le imposte di bollo e di registro sono a carico della Provincia Veneta.

Le Parti convengono che sia la Provincia Veneta a registrare il presente atto.

Art. 14 - Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Provincia Veneta dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi

Il Legale Rappresentante
Umberto Raineri
(f.to digitalmente)

Per Opera Universitaria

Il Direttore
Gianni Voltolini
(f.to digitalmente)